



LINEE GUIDA PER IL SISTEMA REGIONALE DI FORMAZIONE CONTINUA E DI EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA NEL FRIULI VENEZIA GIULIA.

Versione: n. 1	Data:
Redazione: Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia. Area risorse umane ed economico finanziarie	Approvazione: D.G.R.
Ultime modifiche apportate: Nessuna	

INDICE

Premessa

- 1. Sistema regionale della formazione continua ed ECM**
 - 1.1 Principi generali**
 - 1.2 Governance nazionale**
 - 1.3 Governance regionale**

- 2. Accredimento dei providers**
 - 2.1 Finalità del sistema**
 - 2.2 Tipologia di providers**
 - 2.3 Funzioni e responsabilità**
 - 2.4 Requisiti generali**
 - 2.5 Ente accreditante e procedure di accreditamento**
 - 2.6 Albo dei providers e durata dell'accREDITamento**
 - 2.7 Contributo annuale**
 - 2.8 Attività di sorveglianza, violazioni e sanzioni**

- 3. Accredimento degli eventi**
 - 3.1 Providers autorizzati**
 - 3.2 Crediti**
 - 3.3 Obblighi connessi agli eventi**
 - 3.4 Tipologie formative accreditabili e crediti ECM**
 - 3.5 Crediti individuali acquisiti all'estero**
 - 3.6 Sponsorizzazioni**
 - 3.7 Reclutamento**
 - 3.8 Partenariato**
 - 3.9 Conflitto di interessi**
 - 3.10 Pubblicità**
 - 3.11 Eventi transfrontalieri o realizzati in regione o stato estero**
 - 3.12 Limiti e divieti**
 - 3.13 Controlli e deroghe**

- 4. Obblighi, esenzioni e sanzioni per il personale tenuto all'acquisizione dei crediti ECM**
 - 4.1 Destinatari e discipline**
 - 4.2 Obblighi**
 - 4.3 Esenzioni e sanzioni**
 - 4.4 Limiti e restrizioni**

PREMESSA

Il presente documento ha lo scopo di delineare il sistema per la formazione continua ed ECM della Regione Friuli Venezia Giulia, di fissare i requisiti generali per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati che intendono acquisire la qualifica di provider finalizzata all'organizzazione di eventi formativi ECM per i professionisti sanitari della Regione e per la realizzazione, da parte degli stessi providers, di eventi formativi residenziali, di formazione sul campo e di formazione a distanza.

L'elevato numero di soggetti coinvolti, la complessità e la vastità degli eventi realizzabili e degli interessi in essere richiedono un quadro normativo di riferimento certo, coerente con la normativa nazionale di settore e in particolare con le indicazioni della Commissione nazionale per la formazione continua, con gli Accordi Stato - Regioni di riferimento ed in grado di offrire sicure garanzie di qualità, trasparenza, flessibilità e affidabilità.

Le Linee guida saranno periodicamente revisionate e aggiornate in base agli sviluppi normativi nazionali o regionali, all'evoluzione delle conoscenze e al progressivo patrimonio di esperienza in tema di formazione continua ed ECM al fine di garantire ai professionisti sanitari della Regione le risposte più tempestive e adeguate alle loro necessità di formazione.

I Manuali per l'accreditamento dei providers e degli eventi formativi, approvati successivamente dalla Direzione di competenza, perfezioneranno l'impianto dei requisiti e daranno compiuta attuazione al sistema regionale della formazione continua ed ECM.

1. SISTEMA REGIONALE DELLA FORMAZIONE CONTINUA ED ECM

1.1 Principi generali

La Regione Friuli Venezia Giulia, riconoscendo il valore della formazione continua come elemento strategico di sviluppo della qualità dei servizi, promuove, governa e sviluppa un sistema regionale di formazione continua per tutto il personale del Servizio sanitario regionale, aperto anche ai libero professionisti, con le finalità di:

- a) implementare l'efficacia, l'efficienza, la qualità e l'innovazione del Servizio sanitario regionale nel suo complesso;
- b) perseguire l'eccellenza nella formazione dei professionisti sanitari e di quelli che operano nel Servizio sanitario regionale;
- c) valorizzare i servizi di formazione quali strutture strategiche per lo sviluppo del Servizio sanitario regionale;
- d) qualificare la formazione sanitaria e garantire l'attuazione del Sistema nazionale di educazione continua in medicina a livello regionale.

1.2 Governance nazionale

Il valore della formazione continua fonda il suo riconoscimento normativo in relazione a quanto disposto dal D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni e si sviluppa sia con percorsi formativi autogestiti sia, in misura prevalente, in programmi finalizzati agli obiettivi del Piano sanitario nazionale, del Piano sanitario regionale ed a quelli dei Piani aziendali, nelle forme e secondo le modalità previste dalla Commissione nazionale per la formazione continua ed in conformità agli Accordi Stato-Regioni in tema di formazione continua ed ECM, tempo per tempo vigenti.

1.3 Governance regionale

La Regione Friuli Venezia Giulia promuove, nell'ambito di sua competenza, il programma regionale di formazione continua ed attua il sistema regionale ECM assumendo come quadro di riferimento le indicazioni fornite dalla Commissione nazionale per la formazione continua, in capo alla quale restano le seguenti funzioni:

- a) definire i requisiti di base per l'accreditamento dei providers;
- b) definire i requisiti per l'attribuzione dei crediti agli eventi formativi;
- c) identificare le professioni tenute all'obbligo ECM;
- d) determinare il debito formativo, gli esoneri e le eventuali sanzioni in caso d'inadempienza.

La Regione Friuli Venezia Giulia, nel rispetto di quanto stabilito dalla Commissione nazionale per la formazione continua, definisce eventuali criteri integrativi rispetto a quanto previsto a livello nazionale e assicura la coerenza del sistema regionale ECM con quanto previsto a livello nazionale.

1.3.1 Organi e strutture

La *governance* del sistema formativo regionale è garantita dai seguenti organi, comitati e strutture:

- a) Consulta regionale per la formazione continua e l'educazione continua in medicina;
- b) Commissione regionale per la formazione continua e per l'educazione continua in medicina;
- c) Comitato di garanzia;
- d) Osservatorio per la qualità;
- e) Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia;
- f) Servizi di formazione.

1.3.2 La Consulta regionale per la formazione continua e l'educazione continua in medicina

Finalità

La Consulta regionale per la formazione continua e l'ECM costituisce organo regionale strategico di consultazione e di proposta sui temi della formazione continua e dell'ECM per i rappresentanti delle professioni, delle strutture sanitarie e delle università, operanti nel territorio della Regione.

Funzioni

La Consulta regionale per la formazione continua e l'ECM formula proposte in tema di:

- a) bisogni formativi delle diverse professioni e programmazione della formazione continua a livello regionale, anche con riferimento ai dati provenienti dall'implementazione dei dossier formativi individuali e di gruppo;
- b) sistema regionale ECM;
- c) qualità degli eventi formativi, valutazione delle ricadute delle attività formative sul miglioramento delle competenze dei professionisti del Servizio sanitario regionale e dei professionisti sanitari in genere.

Composizione

La Consulta regionale per la formazione continua e l'ECM è così costituita:

- a) Presidente: l'Assessore regionale alla salute o suo delegato;
- b) un rappresentante della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia;

- c) un rappresentante dell'Assessorato regionale alla formazione;
- d) quattro rappresentanti designati congiuntamente dagli enti del Servizio sanitario regionale tenendo conto delle varie specificità (ospedali, territorio, IRCCS);
- e) un rappresentante designato congiuntamente dai Servizi di formazione del Servizio sanitario regionale;
- f) un rappresentante del privato accreditato, designato congiuntamente dagli enti interessati;
- g) un rappresentante, afferente ai Dipartimenti di scienze mediche, per ciascuna delle università di Trieste ed Udine;
- h) un rappresentante, designato congiuntamente a livello regionale, dai rispettivi ordini e collegi, per ciascuna delle seguenti figure: medici chirurghi, odontoiatri, veterinari, biologi, farmacisti, psicologi, chimici, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia;
- i) un rappresentante nominato dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia sentite le associazioni professionali presenti in Regione per ciascuna delle seguenti categorie professionali: fisici, tecnici sanitari, professioni della riabilitazione, assistenti sociali, dirigenza tecnica, professionale ed amministrativa;
- j) un rappresentante designato dal Centro regionale di formazione per l'area delle cure primarie;
- k) un rappresentante designato dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.

Fanno parte di diritto della Consulta regionale per la formazione continua e l'ECM, senza diritto di voto, i componenti della Commissione regionale per la formazione continua e l'ECM. In caso d'inadempienza degli enti designanti provvede d'ufficio la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia.

Durata

La Consulta regionale per la formazione continua e l'ECM dura in carica tre anni.

Funzionamento

La Consulta regionale per la formazione continua e l'ECM si dota di un regolamento di funzionamento. Nel caso di decisioni relative al sistema ECM hanno diritto di voto unicamente i componenti previsti alle lettere a), b), d), e), f), h) e, comunque, i componenti che rappresentano od esercitano professioni tenute all'obbligo ECM. L'attività di segreteria e supporto è assicurata dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia. Per i dipendenti del Servizio sanitario regionale la partecipazione, qualora disposta dai rispettivi enti, è consentita in orario di servizio. E' previsto un rimborso spese con le modalità tempo per tempo vigenti più un gettone di presenza a seduta per il personale non dipendente da pubbliche amministrazioni.

1.3.3 La Commissione regionale per la formazione continua e per l'educazione continua in medicina

Finalità

La Commissione regionale per la formazione continua e l'ECM è regolata secondo quanto disposto dall'art. 19 della L.R. 18 agosto 2005, n. 21 e costituisce l'organo di supporto tecnico scientifico per la *governance* e lo sviluppo del sistema regionale della formazione continua e per il sistema regionale ECM.

Funzioni

La Commissione regionale per la formazione continua e per l'ECM esercita le seguenti funzioni:

- a) supporta la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, alla quale sono demandati l'assunzione di provvedimenti amministrativi relativi alla gestione delle attività ECM, nell'implementazione e sviluppo del sistema regionale di formazione continua ed ECM;
- b) promuove e svolge per il tramite dell'Osservatorio regionale, in accordo con l'Osservatorio nazionale ed in collaborazione con Ordini, Collegi ed Associazioni professionali, le attività finalizzate alla valutazione della qualità della formazione erogata;
- c) formula proposte per il miglioramento del sistema ECM regionale e per la revisione del relativo sistema normativo;
- d) esprime pareri e formula proposte sui requisiti di accreditamento e sulle richieste di accreditamento dei providers;
- e) formula proposte per il monitoraggio e la gestione delle attività sponsorizzate;
- f) formula proposte per lo sviluppo del dossier formativo;
- g) dà attuazione agli indirizzi stabiliti dalla Consulta regionale per la formazione continua e l'ECM rispetto alle funzioni assegnate;
- h) valuta la coerenza dei programmi di formazione con le logiche e gli obiettivi del Servizio sanitario regionale;

1.3.4 Comitato di garanzia

Finalità

Il Comitato di garanzia è finalizzato a garantire la trasparenza e l'indipendenza della formazione continua e dell'ECM rispetto ai contributi offerti dagli sponsor.

Composizione

Il Comitato di garanzia è composto da un massimo di cinque componenti, di cui almeno uno componente la Commissione regionale per la formazione continua e l'ECM con funzioni di presidente, nominati dalla Direzione centrale salute,

integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, sentita la Commissione stessa, tra gli esperti nella materia. Il Presidente, previo parere della Commissione, ha facoltà di coinvolgere, di volta in volta e su temi specifici, esperti nelle varie discipline e/o settori che possono partecipare alle riunioni/attività del Comitato di garanzia senza diritto di voto.

Funzioni

Il Comitato di garanzia svolge le funzioni previste dalle presenti Linee guida in relazione alle finalità per cui è costituito e tutte quelle delegate dalla Commissione regionale per la formazione continua e l'ECM.

Durata

Il Comitato di garanzia dura in carica tre anni.

Funzionamento

Il Comitato di garanzia si dota di un proprio regolamento di funzionamento. L'attività di segreteria e supporto è assicurata dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia. Per i dipendenti del Servizio sanitario regionale la partecipazione è consentita in orario di servizio. E' previsto un rimborso spese con le modalità tempo per tempo vigenti più un gettone di presenza a seduta per il personale non dipendente da pubbliche amministrazioni.

1.3.5 Osservatorio regionale per la qualità della formazione continua

Finalità

L'Osservatorio regionale per la qualità della formazione costituisce articolazione organizzativa della Commissione regionale per la formazione continua e l'ECM ed è finalizzato alla promozione della qualità della formazione continua ed ECM erogata dai providers della Regione Friuli Venezia Giulia.

Composizione

L'Osservatorio regionale per la qualità della formazione è costituito da una rete di referenti individuati, formati e coordinati secondo il programma definito dalla Commissione regionale per la formazione continua e l'ECM. L'Osservatorio è coordinato da un componente della Commissione regionale per la formazione continua nominato dal Presidente. Le funzioni di supporto sono affidate alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia.

Funzioni

L'Osservatorio regionale per la qualità della formazione svolge tutte le funzioni delegate dalla Commissione regionale per la formazione continua e l'ECM in relazione alle finalità per le quali è stato costituito.

Durata

L'Osservatorio regionale per la qualità della formazione dura in carica tre anni.

Funzionamento

L'Osservatorio regionale per la qualità della formazione si dota di un proprio regolamento di funzionamento approvato dalla Commissione regionale per la formazione continua e l'ECM. L'attività di segreteria è assicurata dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia. Per i dipendenti del Servizio sanitario regionale la partecipazione è resa in orario di servizio. E' previsto un rimborso spese con le modalità tempo per tempo vigenti.

1.3.6 Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia della Regione Friuli Venezia Giulia

La funzione di governo e sviluppo del sistema regionale di formazione continua (supporto alla Regione per la definizione delle politiche formative, per la stesura dei programmi regionali di formazione e per la valutazione della qualità e delle ricadute della formazione, supporto e coordinamento strategico dei Servizi di formazione, monitoraggio delle attività formative) e la gestione del sistema regionale ECM (aggiornamento dei requisiti per l'accreditamento dei providers e degli eventi, accreditamento dei providers, monitoraggio delle attività formative, attuazione delle attività d'ispezione, di vigilanza e controllo sui providers accreditati, gestione dei flussi informativi, adozione di tutti gli atti necessari al funzionamento del sistema) è assicurata dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia presso la Regione Friuli Venezia Giulia, avvalendosi del contributo della Consulta regionale per la formazione continua e l'ECM, della Commissione regionale per la formazione continua e l'ECM e della Conferenza dei responsabili dei Servizi di formazione.

1.3.7. Servizi di formazione

La formazione, oltre ad essere considerata come processo di acquisizione, sviluppo di abilità e competenze, è anche trasmissione di valori di riferimento ed è strettamente legata alle strategie ed alle altre politiche di gestione delle risorse umane. I Servizi di formazione degli enti facenti capo al Servizio sanitario regionale sono le strutture deputate alla pianificazione, progettazione, organizzazione, gestione e valutazione dei corsi ECM e di formazione continua. Presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia è attivata la Conferenza dei responsabili dei Servizi di formazione con funzioni di consulenza e di coordinamento delle attività di formazione. La Conferenza è coordinata da un componente designato dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia. Il coordinatore ha facoltà di allargare la partecipazione a tutti i providers accreditati.

Partecipano al sistema regionale di formazione continua i servizi di formazione di altri enti pubblici e privati che hanno la qualifica di providers o che, a diverso titolo, contribuiscono ai programmi di formazione continua ed ECM della Regione.

2. ACCREDITAMENTO DEI PROVIDERS

2.1 Finalità del sistema

Il sistema ECM della Regione Friuli Venezia Giulia è finalizzato a garantire la qualità e l'integrità etica dell'offerta formativa in sanità prodotta dai providers regionali accreditati secondo le norme e i requisiti vigenti. Ai providers afferiscono anche le funzioni relative alle attività di formazione continua rivolte ai professionisti del Servizio sanitario regionale o di interesse del settore socio-sanitario.

Le presenti Linee guida definiscono i requisiti e le modalità mediante le quali la Regione Friuli Venezia Giulia, quale ente accreditante, riconosce ad un soggetto giuridico il possesso della qualifica di "Provider ECM - FVG" prevista dalla normativa nazionale e regionale sulla formazione continua in sanità.

La qualifica di *Provider ECM – FVG* non è compatibile con quella di provider nazionale ECM ed abilita gli enti alla realizzazione nel territorio regionale, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 3.11, di eventi qualificati tramite l'attribuzione dei crediti ECM ed al rilascio degli stessi crediti ai rispettivi partecipanti.

2.2 Tipologia di provider

Possono acquisire la qualifica di provider del Sistema ECM-FVG:

- a) tutti i soggetti pubblici che operano nel campo della sanità (esempio: enti del Servizio sanitario regionale, università, Istituto zooprofilattico delle venezie, Agenzia regionale protezione dell'ambiente);
- b) gli Ordini, i Collegi e le Associazioni professionali che rappresentano le professioni ECM;
- c) le strutture sanitarie del privato accreditato;
- d) gli enti/aziende pubblici e privati.

I richiedenti devono possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa ECM-FVG ed inviare formale istanza alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, secondo le modalità tempo per tempo vigenti. Gli enti del Servizio sanitario regionale si accreditano obbligatoriamente con il sistema regionale che, in relazione alla natura giuridica ed alla *mission* pubblica degli stessi, può prevedere requisiti specifici.

La richiesta di accreditamento può essere limitata a una o più tipologie formative: formazione residenziale (RES), formazione sul campo (FSC), formazione a distanza (FAD) formazione blended.

2.3 Funzioni e responsabilità

Le funzioni e le responsabilità dei providers ECM sono le seguenti:

- a) raccogliere il fabbisogno formativo, programmare, progettare, realizzare e valutare le attività formative attribuendo, secondo i criteri vigenti, i crediti formativi ECM;
- b) garantire la qualità scientifica della progettazione formativa e l'integrità etica degli eventi proposti;
- c) promuovere l'efficacia degli eventi formativi rispetto alle esigenze espresse dai professionisti e dalle organizzazioni;
- d) assicurare la coerenza dei singoli eventi con quanto previsto dai piani formativi aziendali.

2.4 Requisiti generali

I providers ECM-FVG devono possedere i seguenti requisiti:

- a) disporre di un legale rappresentante e di una sede legale e/o operativa sul territorio regionale;
- b) produrre idonea dichiarazione dalla quale risulti l'insussistenza di conflitti di interesse per le figure indicate al punto 3.9 delle presenti Linee guida;
- c) possedere requisiti minimi strutturali, organizzativi, di qualità e di competenza previsti dalla Regione Friuli Venezia Giulia ed i requisiti di legge ed in particolare quelli previsti dalle norme vigenti in materia di protezione, prevenzione e sicurezza;
- d) costituire un comitato scientifico, nominato dal legale rappresentante e composto da almeno cinque componenti identificati tra professionisti altamente qualificati ed in rappresentanza delle aree professionali interessate. Fa parte del comitato scientifico il responsabile del servizio di formazione. Il comitato scientifico ha la funzione di validare il piano formativo, di promuovere la qualità scientifica della formazione erogata e, nel caso delle aziende ospedaliero- universitarie, di promuovere la collaborazione tra la parte universitaria e la parte ospedaliera;
- e) adottare un percorso di analisi dei bisogni formativi;
- f) adottare un piano formativo annuale/pluriennale;
- g) disporre di un sistema per il miglioramento della qualità;
- h) produrre una relazione annuale sull'andamento della formazione;
- i) disporre di un sistema informatico congruente con le esigenze ECM.

Con successivo atto amministrativo della Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia i predetti requisiti sono specificati mediante l'approvazione del Manuale per l'accreditamento dei providers.

2.5 Ente accreditante e procedure di accreditamento

Il processo di accreditamento è in capo alla Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia. Il Direttore centrale, verificato il possesso dei requisiti documentali richiesti e previo parere vincolante della Commissione regionale per la formazione continua e l'ECM, entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza o dalle ultime integrazioni richieste, con proprio decreto:

- a) accoglie la richiesta e concede l'accreditamento con riserva per la durata di 2 anni. Entro sei mesi dalla scadenza dell'accreditamento con riserva il provider può fare richiesta di accreditamento a pieno titolo (standard);
- b) rigetta la richiesta, nel caso di mancanza dei requisiti previsti.

2.6 Albo dei providers e durata dell'accreditamento

La concessione del provvedimento di accreditamento anche provvisorio comporta l'iscrizione del provider nell'Albo regionale providers ECM. La permanenza nell'Albo è legata alla sussistenza dei requisiti previsti, la cui verifica è demandata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia.

Il provvedimento di accreditamento a pieno titolo (standard) ha la validità di 5 anni trascorsi i quali la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, previa esplicita richiesta del provider interessato da presentarsi entro 6 mesi dalla scadenza dell'autorizzazione standard, provvede alla revisione dei requisiti richiesti ed alla riconferma dell'accreditamento.

2.7 Contributo annuale

Il contributo annuale e le altre eventuali modalità di contribuzione sono funzionali alla copertura dei costi diretti ed indiretti a carico della Regione per le attività di competenza e sono determinati, periodicamente, dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia. I soggetti pubblici o privati accreditati in qualità di provider sono tenuti a contribuire al finanziamento del sistema attraverso un **contributo fisso annuale** uguale per tutti ed un **contributo variabile** in relazione al numero di eventi realizzati.

Il contributo fisso annuale è fissato in euro 2.600,00 per anno solare da versare entro il 31 gennaio di ciascun anno. Sono esonerati dal versamento gli enti del Servizio sanitario regionale. Nel caso di provider di nuova istituzione devono versare la relativa quota entro 90 giorni dal provvedimento di autorizzazione. Se il provvedimento di autorizzazione è emesso dopo il 30 ottobre nulla è dovuto dal nuovo provider per l'anno di riferimento.

Il contributo variabile è fissato in relazione all'attività svolta secondo i seguenti parametri:

NUMERO EVENTI*	CONTRIBUTO (in euro)
da 2 a 15	2.000,00
da 16 a 50	4.000,00
da 51 a 100	8.000,00
da 101 a 150	12.000,00
oltre 150	16.000,00

*comprese edizioni.

Gli enti del servizio sanitario regionale sono esonerati dal versamento del contributo variabile.

Gli enti pubblici (università, IZS, Ordini, Collegi ed Associazioni professionali rappresentative delle professioni ECM) e gli enti privati accreditati erogatori di prestazioni sanitarie, sono esonerati dal versamento del contributo variabile, purché non superino i 50 eventi/anno. Se l'attività del provider supera i 50 eventi/anno (comprese edizioni) il contributo variabile va versato nelle seguenti misure: il 50% per gli enti pubblici indicati; il 100% per gli enti del privato accreditato erogatori di prestazioni sanitarie. Il contributo variabile è versato dal provider entro il 31 gennaio di ogni anno con riferimento al numero di eventi validati nell'anno precedente. La modifica delle tariffe previste è disposta con provvedimento della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia.

2.8 Attività di sorveglianza, violazioni e sanzioni

La Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia effettua l'attività di sorveglianza sui providers sia mediante i dati di sistema sia mediante visite in loco. Le visite devono, comunque, essere effettuate obbligatoriamente almeno una volta durante il periodo di accreditamento provvisorio, e almeno una volta l'anno ad almeno il 10 % dei providers che hanno l'accreditamento standard.

Di ogni visita è redatto apposito verbale contenente anche eventuali prescrizioni nel caso di difformità o incongruenze di lievissima entità e sanabili con interventi del provider. Nel caso, invece, di violazioni lievi o gravi alle disposizioni vigenti la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia interviene mediante:

a) la diffida: è comminata nel caso di violazioni lievi direttamente dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia. Contestualmente alla diffida, la Direzione stessa può fornire al provider alcune prescrizioni fissando un termine per l'adeguamento;

b) la revoca: è comminata nel caso di violazioni gravi. La revoca è decisa dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia su conforme parere della Commissione regionale per la formazione continua e l'ECM e può essere temporanea (fino a un massimo di 6 mesi) o definitiva (nel caso di violazioni gravi e ripetute). La revoca definitiva inibisce ai candidati di ripresentare domanda per l'accreditamento prima che siano trascorsi 3 anni dall'adozione del provvedimento in parola.

Nel caso le violazioni riguardino providers del Servizio sanitario regionale, la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia provvede alla segnalazione dei fatti al legale rappresentante affinché proceda all'accertamento delle eventuali responsabilità e successivamente relazioni alla Direzione stessa su eventuali provvedimenti assunti e sanzioni irrogate.

Fermo restando quanto previsto con determinazione della Commissione nazionale della formazione continua di data 8 ottobre 2010 e successive modifiche e integrazioni, in materia di violazioni, a titolo di esempio, sono considerate violazioni:

a) lievi: fornire informazioni imprecise o errate ai partecipanti, non rispettare scadenze fissate nelle normative vigenti, non rispettare le indicazioni fornite dal Sistema regionale ECM;

b) gravi: rifiutare l'accesso alla documentazione o agli eventi, fornire falsa documentazione, realizzare eventi in modo difforme da quanto dichiarato, organizzare iniziative in situazioni di conflitto d'interesse o in violazione con quanto previsto dalle disposizioni concernenti la sponsorizzazione, al conflitto d'interesse ed alla pubblicità, non versare le quote dovute.

3. ACCREDITAMENTO DEGLI EVENTI

3.1. Providers autorizzati

Sono autorizzati all'accREDITAMENTO di eventi formativi ECM-FVG unicamente i providers riconosciuti con apposito atto amministrativo dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

I crediti rilasciati dai providers ECM – FVG, secondo quanto previsto dai vigenti Accordi Stato - Regioni e dalle disposizioni della Commissione nazionale per la formazione continua, hanno valore su tutto il territorio nazionale.

L'accREDITAMENTO degli eventi avviene obbligatoriamente attraverso il sistema informatico dedicato messo a disposizione dei provider accREDITATI dalla Regione e secondo le modalità previste dalle presenti Linee guida e dal Manuale di cui al successivo punto 3.3.

3.2. Crediti

I crediti ECM sono indicatori della quantità di formazione/apprendimento effettuata dagli operatori sanitari in occasione di eventi con contenuti professionalizzanti. Sono assegnati dal provider a ogni evento formativo secondo criteri definiti, a livello nazionale, dalla Commissione nazionale per la formazione continua sulla base della durata dell'evento, del numero dei partecipanti e delle tipologie formative.

3.3. Obblighi connessi agli eventi

Il provider ECM-FVG è tenuto a:

- raccogliere il fabbisogno formativo di competenza e progettare gli eventi formativi secondo quanto previsto nelle presenti Linee guida e nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Regione Friuli Venezia Giulia e validarli nei tempi previsti;
- attribuire i crediti formativi all'evento;
- garantire la realizzazione dei corsi nel rispetto delle indicazioni regionali e delle norme relative alla sicurezza;
- verificare il livello di apprendimento raggiunto dai partecipanti;
- raccogliere le valutazioni di gradimento da parte dei partecipanti;
- verificare i criteri per il superamento del corso (livello di apprendimento, percentuale di presenza richiesta) ed attribuire i crediti ai partecipanti;
- attestare i crediti formativi conseguiti dai partecipanti ed inviare il report ECM, nelle modalità tempo per tempo vigenti, al Consorzio gestione anagrafica delle professioni sanitarie;
- conservare la documentazione relativa agli eventi secondo le indicazioni tempo per tempo vigenti.

Con successivo atto amministrativo della Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia i predetti obblighi sono specificati nel Manuale per l'accREDITAMENTO degli eventi.

3.4. Tipologie formative accREDITabili e crediti ECM

A) FORMAZIONE RESIDENZIALE (RES)

I crediti per le attività residenziali sono assegnati agli eventi secondo le indicazioni della presente tabella:

DURATA IN ORE MINIMO/MASSIMO				NUMERO PARTECIPANTI	CREDITI*	VARIAZIONE PER INTER ATTIVITÀ**	VERIFICA FINALE, PRESENZA (90 %), GRADIMENTO	CREDITI MINIMO/MASSIMO			
Giornata		Evento						Giornata		Evento	
min	max	min	max					min	max	min	max
2	9	2	-	da 1 a 25	1,25 per ora	Almeno il 25 % di attività interattive: 1,50 crediti/ora.	Obbligatori.	2,5	12	2,5	50
2	9	2	-	da 26 a 50	1,20 per ora,	Non valutato.	Obbligatori.	2	12	2	50
2	9	2	-	da 51 a 100	1 per ora	Non valutato.	Obbligatori.	2	12	2	50
2	9	2	-	da 101 a 150	0,75 per ora	Non valutato.	Obbligatori.	2	12	2	50
2	9	2	-	da 151 a 200	0,50 per ora	Non valutato.	Obbligatori, esclusa verifica (facoltativa, previa motivazione).	1	12	2	25
2	9	2	-	oltre i 200	0,25 per ora	Non valutato.	Obbligatori, presenza min. 80 % ed escluso verifica.	1	5	2	5

*I crediti sono assegnati con una sola cifra decimale. L'arrotondamento avviene per difetto (fino a 0,4) o per eccesso (da 0,5). L'ora è definita in 60 minuti con una tolleranza di 15 minuti. Frazioni di ora inferiori a 45 minuti non sono considerate ai fini dell'attribuzione dei crediti.

**L'attribuzione del punteggio per interattività è alternativa alla variabile numero di partecipanti.

B) FORMAZIONE SUL CAMPO (FSC)

L'attività formativa realizzata "sul campo" è qualificabile in relazione a:

- tipologia di FSC;
- complessità e durata dell'iniziativa;
- impegno richiesto al partecipante.

Le modalità riconosciute di FSC sono le seguenti:

Addestramento/training

Attività in cui il partecipante, in modo attivo, acquisisce nuove conoscenze, abilità e comportamenti utili all'orientamento, alla conoscenza e/o all'esecuzione di attività specifiche, all'utilizzo di tecnologie e strumenti o al miglioramento di aspetti relazionali in contesti lavorativi qualificati, sulla base di obiettivi ben identificati e di una programmazione specifica (attività osservazionali o clinico/pratiche, modalità di apprendimento, durata dell'esperienza, presenza di tutorato, etc).

Gruppi di miglioramento

Attività in cui l'apprendimento avviene attraverso l'interazione con un gruppo di pari e la partecipazione a iniziative mirate prevalentemente al miglioramento di un processo, di una situazione, di una procedura, etc. Prevedono, di solito, la ricerca e l'organizzazione di documentazione, la lettura di testi scientifici e la discussione in gruppo, l'analisi di casi, la redazione, la presentazione e la discussione di elaborati, etc.

Esempi di possibili gruppi di miglioramento sono:

- gruppi di lavoro/studio/miglioramento finalizzati al miglioramento della qualità, alla promozione della salute, alla condivisione di reti assistenziali, all'applicazione di percorsi diagnostico-terapeutici (PDTA), all'accreditamento ed alla certificazione di sistemi, all'organizzazione di servizi, di prestazioni, della comunicazione con i cittadini, etc, circoli di lettura di articoli scientifici, discussioni su casi clinici, su problemi assistenziali e cure primarie, circoli di gestione delle criticità, di programmi di prevenzione e di emergenze;
- comunità di apprendimento o di pratica: gruppo o *network* professionale che ha l'obiettivo di generare conoscenza organizzata e di qualità;
- comitati aziendali permanenti (ad esempio comitato etico, per il controllo delle infezioni, per il buon uso degli antibiotici o del sangue, il prontuario terapeutico, la sicurezza ed emergenze sul lavoro, *hazard analysis and critical control points*, ospedale senza dolore, etc.).

Attività di ricerca

Partecipazione a studi finalizzati a ricercare nuove conoscenze ed evidenze rispetto ai determinanti della salute e delle malattie ed alle modalità assistenziali. La partecipazione si realizza nell'ambito dello svolgimento della ricerca e prevede attività di studio e consultazione e organizzazione di documentazione bibliografica, di collaborazione al disegno dello studio, di raccolta ed elaborazione di dati, di discussione in gruppo sui risultati, di redazione, presentazione e discussione di elaborati, etc.

Audit clinico ed organizzativo

Attività mediante la quale i professionisti esaminano la propria attività e i propri risultati, in particolare attraverso la revisione della documentazione sanitaria, confrontandola con standard noti, esplicitati e validati e la modificano se necessario.

I crediti per la formazione sul campo sono assegnati secondo le indicazioni della presente tabella:

TIPO LOGIA DI FSC	DURATA IN ORE MINIMO/MASSIMO				NUMERO PARTECIPANTI	CREDITI ASSEGNATI	VERIFICA FINALE, PRESENZA, GRADIMENTO	CREDITI MINIMO/MASSIMO			
	Giornata		Evento					Giornata		Evento	
	min	max	min	max				min	max	min	max
ADDESTRAMENTO/ TRAINING	2	8	2	-	Illimitato purché sia assicurata la presenza di un formatore/tutor nel rapporto di 1.1, o 1.2 e, comunque, non oltre 1:3.	1 per ora.	Obbligatori, con presenza minima del 100%.	2	6	2	30

TIPO LOGIA DI FSC	DURATA IN ORE MINIMO/MASSIMO				NUMERO PARTECIPANTI	CREDITI ASSEGNATI	VERIFICA FINALE, PRESENZA, GRADIMENTO	CREDITI MINIMO/MASSIMO			
	Giornata		Evento					Giornata		Evento	
	min	max	min	max				min	max	min	max
GRUPPI DI MIGLIORAMENTO	2*	8	8	-	Illimitato purché sia congruente con le finalità del progetto, con gli obiettivi formativi e con le metodologie dichiarate.	1 per ora	Obbligatori con presenza minima del 80 % .	2**	6	2	50
AUDIT Almeno 3 incontri a progetto	2*	8-	6	-	max 20	1 per ora	Obbligatori con presenza minima del 80 % ed escluso gradimento.	2**	6	6	50
RICERCA	-	-	-	-	-	Definiti in relazione a rilevanza ed impegno.	Devono essere definiti i requisiti che determinano la rilevanza e l'impegno.	-	-	1	30

* Solo per i providers erogatori di prestazioni sanitarie: minimo 1 ora;

** Solo per i providers erogatori di prestazioni sanitarie: minimo 1 credito.

C) FORMAZIONE A DISTANZA (FAD)

Formazione a distanza

Attività che prevede l'utilizzo di supporti formativi informatici.

I crediti sono assegnati agli eventi secondo le indicazioni della presente tabella:

TIPOLOGIA FORMATIVA	DURATA IN ORE MINIMO/MASSIMO				NUMERO PARTECIPANTI	CREDITI ASSEGNATI	VERIFICA FINALE, TRACCIABILITÀ ACCESSO, GRADIMENTO	CREDITI MINIMO/MASSIMO	
	Giornata		Evento					Evento	
	min	max	min	max				min	max
SENZA TUTORAGGIO	2	9	2	-	Illimitato.	1 per ora	Obbligatori.	2	50
CON PRESENZA DI TUTOR	2	9	2	-	Illimitato.	1,5 per ora	Obbligatori.	2	50

D) BLENDED

Attività che prevede un mix di tipologie formative (almeno due tra RES, FSC e FAD, di cui una superiore al 25% delle ore totali previste per l'evento). I crediti sono assegnati agli eventi secondo le indicazioni della presente tabella:

TIPOLOGIA FORMATIVA	VERIFICA FINALE, PRESENZA (100 %) E GRADIMENTO	CREDITI ASSEGNATI
RES e FAD	Obbligatori	La somma dei crediti ottenuti dalle tipologie individuate attribuendo il massimo dei crediti per ora, previsto dalle diverse tipologie.
RES e FSC	Idem	Idem
FAD e FSC	Idem	Idem
RES, FAD e FSC	Idem	Idem

D) ATTIVITÀ DI DOCENZA, RESPONSABILE SCIENTIFICO DI CORSO E TUTORAGGIO

I crediti per le attività di docenza, per quelle rese dai responsabili scientifici di corso e per quelle legate al tutoraggio sono assegnati secondo le indicazioni della presente tabella:

TIPOLOGIA DI DOCENZA/TUTORAGGIO	CREDITI PER EVENTO	
	CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE	MASSIMO
Responsabile scientifico: esperto con documentata competenza ed esperienza nel settore che valida la qualità scientifica dell'evento ed è garante dell'integrità etica della formazione.	Il 50 % dei crediti previsti per l'evento erogati una volta sola per evento e per anno solare.	50
Docente, relatore: esperto con documentata competenza ed esperienza nel settore che propone contenuti teorici.	1 credito ogni ½ ora e 2 crediti ogni ora. I crediti di docenza sono previsti solo una volta/anno per ogni lezione/intervento e attribuiti, ordinariamente nella prima edizione dell'evento. Nel caso di eventi ripetuti per più volte nel corso del medesimo anno, quindi, i crediti possono essere previsti una sola volta per ogni annualità.	50
Docenti in corsi FAD: esperto con documentata competenza ed esperienza nel settore che propone contenuti teorici nei corsi a distanza.	1 credito ogni ½ ora e 2 crediti ogni ora.	50
Tutoraggio FSC e in corso di eventi residenziali: esperto nella disciplina oggetto dell'evento che svolge attività di accompagnamento, sostegno, facilitazione dei partecipanti. I docenti/esperti che partecipano ad eventi FSC fornendo docenza o consulenza sono qualificati come tutors. I crediti sono acquisibili anche per le attività di tutoraggio rese nell'ambito di eventi residenziali se questi ultimi prevedono attività interattive per le quali siano richieste la presenza di tutor o di un facilitatore nel corso dell'evento.	1 credito ora per un massimo di 6 crediti al giorno. I crediti sono rilasciati al tutor, anche se il partecipante non supera il corso. Nel caso di eventi ripetuti per più annualità, i crediti possono essere previsti una volta all'anno.	50
Coordinatore FSC: esperto nella disciplina oggetto dell'evento che svolge attività di coordinamento nel caso fossere previsti più tutor.	Il 50 % in più dei crediti previsti per l'evento, erogati una volta sola per evento e per anno solare.	50
Tutoraggio FAD: esperto nella disciplina oggetto dell'evento che svolge attività di accompagnamento, sostegno, facilitazione dei partecipanti.	I crediti previsti per l'evento, erogati una volta sola per evento e per anno solare.	50
Tutoraggio pre e post laurea: esperti nelle relative discipline che svolgono attività di tutorato nella formazione pre e post-laurea prevista dalle legge (laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal decreto del MIUR n. 509 del 3 novembre 1999 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei" e decreto n. 509 del 11 dicembre 1998, laurea triennale, magistrale, dottorato, master, specializzazione con CFU previsti disciplinati dal decreto del MIUR n. 270 del 22 ottobre 2004 e s.m.i.) ed ai professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio all'interno di tirocini formativi e professionalizzanti pre o post laurea (per le professione ECM).	4 crediti/docenza per mese di tutoraggio (l'unità "mese" è considerata come periodo non inferiore a 16 giorni e non superiore a 31 giorni di tutoraggio anche non continuativo e cumulabile nel triennio di riferimento). Sono esclusi dal riconoscimento dei crediti per attività di tutoraggio individuale gli assegnatari di uno specifico incarico istituzionale di insegnamento anche a titolo gratuito. I crediti sono assegnati dagli Ordini, Collegi o Associazioni di appartenenza. L'unità "giorno" è considerata a prescindere dalle ore di tirocinio rese.	50

Nel caso il professionista svolga, nello stesso evento, ruoli diversi può scegliere il ruolo che consente il conseguimento del maggior numero di crediti.

3.5 Crediti individuali acquisiti all'estero

Ai professionisti che hanno frequentato corsi di formazione individuali all'estero (Paesi UE, Svizzera, USA e Canada) sono riconosciuti crediti ECM nella misura del 50% dei crediti attribuiti al singolo evento (con esclusione dei corsi FAD) accreditato all'estero, fatti salvi gli accordi bilaterali in essere. Nel caso, i protocolli devono essere registrati presso la Commissione regionale per la formazione continua e l'ECM.

Gli enti del Servizio sanitario regionale, i privati accreditati e le università sono autorizzati a ricevere la documentazione relativa ai corsi frequentati dai propri dipendenti, all'estero, ad emettere il relativo provvedimento di riconversione ed alla trasmissione dei crediti riconosciuti direttamente al Consorzio gestione anagrafica professioni sanitarie. Gli enti pubblici che non sono providers possono sottoscrivere specifica convenzione con un provider di riferimento.

Le modalità di attribuzione dei crediti, fatti salvi i richiamati accordi bilaterali in essere, sono le seguenti:

- a) nel caso in cui l'attestato riporti il numero di crediti conseguiti, il provider li converte in crediti ECM nella misura del 50% di quanto previsto;
- b) nel caso in cui la documentazione indichi le ore di formazione, il provider converte le ore in crediti attribuendo 1 credito per ora ed abbattendo il numero di crediti ottenuto del 50%;
- c) nel caso in cui la documentazione non riporti né il numero di crediti né le ore di partecipazione, il provider fa riferimento a una giornata tipo di 7 ore lavorative attribuendo sempre 1 credito per ora ed abbattendo il numero di crediti ottenuto del 50%.

Nel caso in cui la documentazione riporti sia il numero di crediti sia il totale delle ore di partecipazione, il provider effettua la conversione in crediti scegliendo l'opzione più favorevole al dipendente. In presenza di accordi bilaterali i crediti vengono riconosciuti al 100%. Per ogni evento è, comunque, fissato il tetto massimo di 50 crediti.

I liberi professionisti presentano la richiesta di riconoscimento ai rispettivi Ordini, Collegi e Associazioni.

3.6 Sponsorizzazioni

Sponsor commerciale è qualsiasi soggetto privato che fornisce finanziamenti, risorse o servizi a un provider ECM (*sponsee*) mediante un contratto atipico a titolo oneroso in cambio di spazi per la pubblicità o attività promozionali per il nome e/o i prodotti del soggetto sponsorizzante (*sponsor*).

La sponsorizzazione è soggetta alle seguenti indicazioni:

a) contratto: la sponsorizzazione deve essere regolata da un contratto scritto, registrato e conservato agli atti dal provider per 5 anni. Il contratto deve indicare esplicitamente gli obblighi di entrambi i contraenti e deve prevedere esplicitamente la facoltà del provider di organizzare in piena libertà i contenuti scientifici dell'evento e senza alcun condizionamento da parte dello sponsor. Il provider può concordare con lo sponsor i dettagli del finanziamento ricevuto. La documentazione deve essere conservata agli atti dal provider per 5 anni;

b) docenti e tutor: la remunerazione delle prestazioni rese ed i rimborsi ai docenti/tutor devono essere effettuati dal provider sulla base di un regolamento formalmente approvato dal provider stesso. Il provider, fermo restando quanto disposto dalle regolamento in parola, può effettuare pagamenti e rimborsi per il tramite di un soggetto esterno che abbia sottoscritto con il provider stesso regolare contratto per la realizzazione dell'evento. Il rimborso riguardante vitto, viaggio ed alloggio possono essere effettuati direttamente dallo sponsor, purché questa modalità sia resa esplicita nel contratto e il rimborso non sia forfetario. Nessun pagamento o facilitazione possono essere concessi a familiari di relatori/tutor e/o ad altre persone non direttamente coinvolte nell'attività formativa. I responsabili scientifici di corso, i docenti, i tutor, i moderatori, etc., nel caso di eventuale presenza di conflitto d'interessi rilasciano idonea dichiarazione relativa ai rapporti economici intercorsi con soggetti portatori di interessi commerciali in campo sanitario nei 2 anni precedenti l'evento, dichiarazione che deve essere conservata agli atti per 5 anni.

c) materiale didattico: il nome dello sponsor può essere riportato nella prima e/o nell'ultima pagina dei depliant e/o locandine. Non può, invece, essere indicato nel materiale didattico dedicato alla formazione;

d) partecipanti: la selezione dei partecipanti deve essere effettuata in relazione alle priorità formative. Il provider deve prevedere idonea rilevazione anonima finalizzata a verificare se i partecipanti abbiano avvertito, in qualsiasi modo, influenze da parte degli sponsor sull'attività formativa. L'elenco e gli indirizzi dei partecipanti, salvo quanto previsto nel capoverso seguente, non possono essere trasmessi allo sponsor né utilizzati, comunque, a fini commerciali.

È consentita, all'atto della sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione, la riserva di posti da parte dello sponsor ed il successivo reclutamento dei partecipanti ai quali lo sponsor può anche garantire le spese di trasferimento, vitto e alloggio, previo specifico accordo contrattuale con il provider. Successivamente lo sponsor deve fornire al provider l'elenco completo con i nominativi dei partecipanti invitati in modo diretto, elenco che deve essere conservato agli atti per 5 anni al fine di dimostrare la trasparenza dei rapporti. Il provider è tenuto, contestualmente all'invio del report crediti, a comunicare al Consorzio gestione anagrafica professioni sanitarie, per i professionisti sostenuti, anche il nome dello sponsor.

3.7 Reclutamento

È consentito, ad accreditamento avvenuto, l'acquisto di quote di un evento da parte di un'organizzazione profit, previa stipula di un contratto che deve indicare anche i nominativi dei reclutati. La sottoscrizione del contratto deve essere comunicata dal provider alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia. Il provider è

tenuto, contestualmente all'invio del report crediti, a comunicare al Consorzio gestione anagrafica delle professioni sanitarie, per i professionisti sostenuti, anche il nome dell'ente reclutante;

E' consentita ai partecipanti la possibilità di ottenere direttamente una sponsorizzazione finalizzata alla partecipazione ad un evento formativo. Nel caso, il partecipante, pena la segnalazione al rispettivo Ordine, Collegio o Associazione, deve dichiarare al provider la sponsorizzazione ricevuta consegnando allo stesso, all'atto dell'iscrizione o comunque prima di iniziare il corso, una copia dell'invito che sarà conservata agli atti per 5 anni. Il provider è tenuto a comunicare al Consorzio gestione anagrafica delle professioni sanitarie contestualmente all'invio del report crediti, anche il nominativo dell'organizzazione reclutante.

Non sono previsti limiti specifici per il numero di partecipanti reclutati per un evento formativo residenziale mentre per gli eventi FAD il reclutamento diretto è vietato. E' fatto divieto, ai sensi Decreto del Ministero della Salute n. 46 del 22 febbraio 2005, di attribuire il riconoscimento di crediti ECM ai corsi organizzati con il contributo di aziende che producono o commercializzano prodotti sostitutivi del latte materno.

I controlli sono demandati alla Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia, per il tramite del Comitato di garanzia.

3.8 Partenariato

Il provider può organizzare gli eventi in partenariato con altre organizzazioni pubbliche o private che possono anche garantire il finanziamento dell'evento. Per finanziamento s'intende il sostegno economico, organizzativo o in termini di servizi resi da un ente pubblico e/o privato senza scopo di lucro a un provider per la realizzazione di eventi formativi. Nel caso, è consentita la pubblicizzazione del nome del finanziatore con le stesse indicazioni riguardanti la sponsorizzazione. Il finanziamento nei termini sopra descritti è consentito anche a enti aventi fini commerciali senza che sia chiesta in cambio alcuna forma di prestazione corrispettiva. Nel caso, è comunque vietata qualsiasi forma di pubblicità. Il rapporto tra provider e finanziatore deve essere formalmente documentato e la documentazione deve essere conservata agli atti per 5 anni. Il provider deve prevedere idonea rilevazione nominativa finalizzata a verificare se i partecipanti abbiano avvertito, in qualsiasi modo, influenze da parte dei finanziatori sull'attività formativa. L'elenco e gli indirizzi dei partecipanti, salvo preventivi accordi e le autorizzazioni di legge, non possono essere trasmessi al finanziatore e in nessun caso possono essere utilizzati a fini commerciali.

3.9 Conflitto di interessi

Il conflitto d'interessi è la condizione in cui un soggetto svolge contemporaneamente due ruoli differenti con possibilità d'interferenza dell'uno sull'altro. Perché sussista la condizione di conflitto d'interessi non è necessario che la possibilità dia luogo all'interferenza stessa.

Il provider può accreditare eventi e programmi ECM solo se è in grado di garantire che l'informazione e l'attività educativa siano obiettive e non influenzate da interessi diretti o indiretti che ne possano pregiudicare la finalità esclusiva di educazione/formazione e d'interesse pubblico.

Nessun soggetto che produca, distribuisca, commercializzi e pubblicizzi prodotti farmaceutici, omeopatici, fitoterapici, dietetici, alimenti per l'infanzia e dispositivi medici può organizzare direttamente o indirettamente eventi formativi ECM. L'industria dei farmaci e degli strumenti medicali e comunque i soggetti privati portatori di interessi commerciali nel campo della sanità possono essere sponsor di un evento ECM, secondo regole e contratti trasparenti.

Il legale rappresentante del provider, i suoi delegati, i componenti degli organi collegiali e il personale afferente al servizio di formazione con responsabilità nella progettazione ed erogazione degli eventi formativi, nonché i loro parenti ed affini fino al 2° grado non possono avere interessi o cariche in aziende commerciali nell'ambito sanità da almeno 2 anni. I controlli sono demandati alla Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia.

3.10 Pubblicità

La pubblicità e le attività promozionali di qualsiasi genere (inclusi quindi pasti, attività sociali e altro) non devono interferire né disturbare l'attività formativa. Nella pubblicità non devono essere utilizzati i loghi dei prodotti ma unicamente il logo dello sponsor.

E' vietata qualsiasi forma di pubblicità nelle sedi dedicate all'evento (aule, sale di simulazione, stanze per i gruppi di lavoro, etc) e nei materiali durevoli consegnati ai partecipanti, salvo quanto previsto per le sponsorizzazioni. Nessuna pubblicità può essere presente nel materiale cartaceo dedicato all'attività ECM e neanche nelle pagine adiacenti al programma e/o negli strumenti didattici correlati. In caso di utilizzo di materiali informatici la pubblicità può essere inserita solo all'inizio e alla fine del materiale.

E' consentita la pubblicità di farmaci, strumenti e dispositivi medici e ogni altra forma di pubblicità (compresa la distribuzione di gadget), purché sia realizzata in sedi vicine a quelle dedicate all'evento formativo.

Nel corso delle attività formative devono essere indicati i nomi generici di farmaci, strumenti e presidi e non può essere riportato alcun nome commerciale, anche se non correlato con l'argomento trattato.

3.11 Eventi transfrontalieri o realizzati in regione o stato estero

3.11.1 Eventi transfrontalieri

Al fine di sostenere la cooperazione tra stati limitrofi e valorizzare percorsi di formazione e scambio tra il personale transfrontaliero, i providers della Regione sono, di volta in volta, autorizzati dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia ad accreditare eventi che si svolgano del tutto o in parte in una regione o in uno stato estero confinante, rilasciando i crediti ECM con le stesse modalità relative agli aventi realizzati in Regione. Nel caso, l'evento deve essere realizzato nel contesto di attività previste da accordi, intese o collaborazioni formalmente stabilite con la regione/stato estero confinante.

3.11.2 Eventi realizzati in regione o stato estero

E' consentito l'accreditamento di eventi che si svolgono del tutto o in parte al di fuori del territorio della Regione, in altra regione o stato non confinante. In tal caso la proposta di accreditamento è autorizzata alla Commissione nazionale per la formazione continua la quale, in collaborazione con la Commissione regionale per la formazione continua della Regione Friuli Venezia Giulia, procederà ai singoli accreditamenti, secondo le modalità tempo per tempo vigenti.

3.12 Limiti e divieti

Sono previsti i seguenti limiti e divieti concernenti:

- a) la sede: non possono essere accreditati eventi ECM che si svolgono su navi in rada o nel corso di crociere in Italia o all'estero;
- b) i contenuti proposti: non sono accreditabili corsi d'informatica di base e/o avanzati comunque non specificatamente correlati ad attività sanitarie (es. aspetti gestionali e/o meramente amministrativi delle procedure clinico-assistenziali), corsi di marketing o con contenuti che fanno riferimento a materie fiscali e/o che comunque non hanno attinenza con specifiche competenze sanitarie, corsi di lingua ad esclusione dell'inglese scientifico, corsi antincendio, etc.

3.13 Controlli e deroghe

L'attività di controllo sugli atti dei providers è rimessa alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, con il supporto dell'Osservatorio regionale per la qualità e del Comitato di garanzia. Il piano dei controlli, gli esiti degli stessi e l'elenco delle deroghe concesse nei casi previsti dalle presenti Linee guida sono sottoposti annualmente al parere della Commissione regionale per la formazione continua e l'ECM.

4. OBBLIGHI, ESENZIONI E SANZIONI PER IL PERSONALE TENUTO ALL'ACQUISIZIONE DEI CREDITI ECM

4.1. Destinatari e discipline

Sono destinatari degli eventi accreditati ECM i professionisti della sanità afferenti al seguente elenco, così come indicato dalla Commissione nazionale per la formazione continua:

1. Medico Chirurgo
2. Veterinario
3. Odontoiatra
4. Farmacista
5. Biologo
6. Chimico
7. Fisico
8. Psicologo
9. Assistente Sanitario
10. Dietista
11. Educatore Professionale
12. Fisioterapista
13. Igienista dentale
14. Infermiere
15. Infermiere pediatrico
16. Logopedista

17. Ortottista/Assistente di oftalmologia
18. Ostetrica
19. Podologo
20. Tecnico della riabilitazione psichiatrica
21. Tecnico della fisiologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
22. Tecnico audiometrista
23. Tecnico audioprotesista
24. Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
25. Tecnico di neurofisiopatologia
26. Tecnico ortopedico
27. Tecnico di laboratorio biomedico
28. Tecnico sanitario di radiologia medica
29. Tecnico della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
30. Terapista occupazionale

Le discipline dei partecipanti agli eventi formativi sono quelle di seguito riportate:

DISCIPLINE	CODICE	PROFESSIONE	PROFESSIONE ACCESSO
Allergologia ed immunologia clinica	1	Medico chirurgo	
Angiologia	2	Medico chirurgo	
Cardiologia	3	Medico chirurgo	
Dermatologia e venereologia	4	Medico chirurgo	
Ematologia	5	Medico chirurgo	
Endocrinologia	6	Medico chirurgo	
Gastroenterologia	7	Medico chirurgo	
Genetica medica	8	Medico chirurgo	
Geriatrica	9	Medico chirurgo	
Malattie metaboliche e diabetologia	10	Medico chirurgo	
Malattie dell'apparato respiratorio	11	Medico chirurgo	
Malattie infettive	12	Medico chirurgo	
Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza	13	Medico chirurgo	
Medicina fisica e riabilitazione	14	Medico chirurgo	
Medicina interna	15	Medico chirurgo	
Medicina termale	16	Medico chirurgo	
Medicina aeronautica e spaziale	17	Medico chirurgo	
Medicina dello sport	18	Medico chirurgo	
Nefrologia	19	Medico chirurgo	
Neonatologia	20	Medico chirurgo	
Neurologia	21	Medico chirurgo	
Neuropsichiatria infantile	22	Medico chirurgo	
Oncologia	23	Medico chirurgo	
Pediatria	24	Medico chirurgo	
Psichiatria	25	Medico chirurgo	
Radioterapia	26	Medico chirurgo	
Reumatologia	27	Medico chirurgo	

Cardiochirurgia	29	Medico chirurgo	
Chirurgia generale	30	Medico chirurgo	
Chirurgia maxillo-facciale	31	Medico chirurgo	
Chirurgia pediatrica	32	Medico chirurgo	
Chirurgia plastica e ricostruttiva	33	Medico chirurgo	
Chirurgia toracica	34	Medico chirurgo	
Chirurgia vascolare	35	Medico chirurgo	
Ginecologia e ostetricia	36	Medico chirurgo	
Neurochirurgia	37	Medico chirurgo	
Oftalmologia	38	Medico chirurgo	
Ortopedia e traumatologia	39	Medico chirurgo	
Otorinolaringoiatria	40	Medico chirurgo	
Urologia	41	Medico chirurgo	
Anatomia patologica	42	Medico chirurgo	Biologo
Anestesia e rianimazione	43	Medico chirurgo	
Biochimica clinica	44	Medico chirurgo	Biologo, Chimico e Farmacista
Farmacologia e tossicologia clinica	45	Medico chirurgo	
Laboratorio di genetica medica	46	Medico chirurgo	Biologo
Medicina trasfusionale	47	Medico chirurgo	Biologo
Medicina legale	48	Medico chirurgo	
Medicina nucleare	49	Medico chirurgo	Biologo
Microbiologia e virologia	50	Medico chirurgo	Biologo
Neurofisiopatologia	51	Medico chirurgo	
Neuroradiologia	52	Medico chirurgo	
Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia)	53	Medico chirurgo	Biologo e Chimico
Radiodiagnostica	54	Medico chirurgo	
Igiene, epidemiologia e sanità pubblica	55	Medico chirurgo	Biologo
Igiene degli alimenti e della nutrizione	56	Medico chirurgo	Biologo e Chimico
Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro	57	Medico chirurgo	Biologo
Medicina generale (medici di famiglia)	58	Medico chirurgo	
Continuità assistenziale	59	Medico chirurgo	
Pediatria (pediatri di libera scelta)	60	Medico chirurgo	
Scienza dell'alimentazione e dietetica	106	Medico chirurgo	
Direzione medica di presidio ospedaliero	107	Medico chirurgo	
Organizzazione dei servizi sanitari di base	108	Medico chirurgo	
Audiologia e foniatria	111	Medico chirurgo	
Psicoterapia	112	Medico chirurgo	Psicologo
Privo di specializzazione	113	Medico chirurgo	
Odontoiatria*	64	Odontoiatra	
Farmacia ospedaliera	66	Farmacista	
Farmacia territoriale	67	Farmacista	
Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	61	Veterinario	
Igiene produzione, trasformazione, commercializzazione e conservazione alimenti di origine animale e derivati	62	Veterinario	
Sanità animale	63	Veterinario	
Psicoterapia	77	Psicologo	Medico chirurgo
Psicologia	78	Psicologo	
Biologo	68	Biologo	
Chimica analitica	76	Chimico	
Nessuna	79	Fisico	

Nessuna	80	Assistente sanitario	
Nessuna	81	Dietista	
Nessuna	83	Educatore professionale	
Nessuna	82	Fisioterapista	
Nessuna	84	Igienista dentale	
Nessuna	85	Infermiere	
Nessuna	86	Infermiere pediatrico	
Nessuna	87	Logopedista	
Nessuna	88	Ortottista/assistente di oftalmologia	
Nessuna	89	Ostetrica/o	
Nessuna	90	Podologo	
Nessuna	95	Tecnico audiometrista	
Nessuna	96	Tecnico audioprotesista	
Nessuna	92	Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione	
Nessuna	105	Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	
Nessuna	91	Tecnico della riabilitazione psichiatrica	
Nessuna	98	Tecnico di neurofisiopatologia	
Nessuna	99	Tecnico ortopedico	
Nessuna	94	Tecnico sanitario di radiologia medica	
Nessuna	93	Tecnico sanitario laboratorio biomedico	
Nessuna	100	Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva	
Nessuna	101	Terapista occupazionale	

* La disciplina di Odontostomatologia è equipollente a odontoiatria.

Sono, altresì, ammessi a partecipare agli eventi accreditati ECM i professionisti non destinatari dell'obbligo stesso. Nel caso, la frequenza e il superamento del corso sono attestati dal provider con specifico certificato privo di crediti. Se la formazione riguarda eventi di carattere trasversale e non caratterizzanti, dal punto di vista dello specifico professionale, l'attività sanitaria (esempio: etica, lingue straniere, programmi informatici) l'accesso agli eventi avviene senza restrizioni o prescrizioni. Nel caso gli eventi formativi siano riferibili ad argomenti di competenza delle professioni sanitarie ECM, i programmi devono specificare obiettivi, contenuti e modalità di valutazione distinti per ciascuna di queste categorie di professionisti e le motivazioni per cui sono ammesse ai corsi.

4.2. Obblighi

Il numero di crediti da acquisire nel periodo è determinato, ai sensi della normativa vigente, dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

La verifica sull'acquisizione dei crediti previsti per ciascun professionista è affidata, ai sensi della normativa vigente, ai rispettivi Ordini, Collegi e Associazioni.

I providers hanno l'obbligo, per i corsi accreditati, di inviare all'Ente accreditante e al Consorzio per la gestione anagrafiche delle professioni sanitarie il report contenente il numero di crediti conseguiti da ciascun partecipante, secondo le modalità tempo per tempo vigenti.

4.3. Esenzioni e sanzioni

Le esenzioni e le sanzioni sono determinate, ai sensi della normativa vigente, dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

4.4. Limiti e restrizioni

I limiti e le restrizioni riguardanti le tipologie di crediti da acquisire nel periodo sono determinati, ai sensi della normativa vigente, dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE